

Aggiornamento Protocollo **per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 nel corso delle attività** **sportive nelle Associazioni/Società affiliate**

La Federazione Ginnastica d'Italia, preso atto del buon andamento delle misure per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19 emanate nelle precedenti linee guida, tenuto conto del Protocollo - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive emanate dalla Conferenza delle Regioni il 6 agosto 2020, tenuto conto di quanto stabilito nei DPCM del 7 agosto e 7 settembre 2020 ritiene possibili alcune modifiche dei propri protocolli aggiornati al 30 giugno 2020 ed ancora in vigore.

La scrivente Federazione, pur confermando il proprio atteggiamento altamente prudenziale:

- nel rispetto assolutamente prioritario della salute dei propri iscritti;
- al fine di favorire un graduale ritorno alla normalità nella affluenza e nella pratica delle discipline di ginnastica a tutti i livelli dall'avviamento alla attività amatoriale fino alla attività agonistica
- sentito il parere del Medico Federale;

ritiene che, allo stato attuale - fatte salve eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie sulla base dei dati epidemiologici - per il conteggio dei presenti ad ogni turno all'interno della palestra possa essere previsto uno spazio di 9 mq a persona (atleti e tecnici) per tutte le discipline.

Per la ginnastica artistica tuttavia, data la presenza in questo caso di maggiori ingombranti attrezzature si potrà prevedere tale spazio soltanto qualora non si verificano situazioni di assembramento o di impossibilità di mantenere le misure di distanziamento agli attrezzi (vedere Linee Guida del 19 maggio 2020) che il Legale Rappresentante dell'Associazione/Società o il Conduttore/Responsabile dell'impianto, a cui è sempre in capo la responsabilità della attività svolta, sarà tenuto, con l'ausilio del medico sociale o preposto, a controllare ed evitare.

Per quanto non specificato nel presente documento, si rimanda ai protocolli precedenti.

Si raccomanda di attenersi alle disposizioni delle singole Regioni che in alcuni casi potrebbero discostarsi dalle indicazioni generali (es: il registro dei presenti nella Regione Lazio deve essere conservato per 30 giorni anziché 14)

Si precisa infine che le indicazioni del presente documento potranno essere oggetto di modifica e/o revisione a seguito di modifiche legislative che sarà cura di questa Federazione notificare agli interessati.